

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot.____19770__

Palermo _13/05/2020_____

Oggetto: Ammissibilità della spesa e progetti di investimento PSR e OCM Vino – Confronto 3 preventivi.

Ai Responsabili per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 e OCM Vino

Ai Responsabili IPA

Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici

A tutto il personale del Dipartimento Agricoltura

Al Dipartimento Sviluppo Rurale

All'Assistenza Tecnica del PSR

A tutti i Beneficiari del PSR e OCM Vino

(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato)

Agli Ordini Professionali e ai CAA coinvolti nell'attuazione del PSR

Ai componenti della Governance in Agricoltura (DA n. 69 del 3 luglio 2019)

All'ANCI Sicilia

Come è noto, per essere ammissibile al sostegno dei Fondi UE una spesa deve essere congrua rispetto all'azione proposta e riferirsi a costi ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per dimostrare e poi verificare la ragionevolezza dei costi(e quindi quantificare l'importo della spesa ammissibile) si può far ricorso a vari metodi, tra cui quello del confronto tra preventivi.

In particolare le disposizioni del Programmadi Sviluppo Rurale 2014-20 e quelle dell'OCM-Vino prevedono che: *per l'acquisto di macchine e attrezzature non contenute nei prezziari è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa, forniti da ditte specializzate e in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto più idoneo”*

A tal proposito (tra le altre cose) occorre verificare, attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi ed in concorrenza.

La tematica è oggetto della Sentenza n. 5099/2018 TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione V Civile – Sezione specializzata in materia di imprese, che viene in rilievo per due aspetti:

- la cointeressenza nelle partecipazioni societarie dei fornitori dei 3 preventivi allegati ai progetti PSR e OCM;
- la buona fede di chi presenta il preventivo.

Il Tribunale evidenzia che la cointeressenza non può essere motivo ostativo di accettazione del preventivo da parte dell'amministrazione poiché in tal senso se i soggetti giuridici sono diversi (ragione sociale e partita IVA differente) l'impresa non pone in essere nessuna violazione dei requisiti del bando. Questo in considerazione anche del fatto che il richiedente poteva

oggettivamente non essere in grado di accertare l'effettivo stato di "concorrenza" delle ditte fornitrici, di cui ha prodotto i preventivi in sede di domanda di sostegno.

La sopra citata sentenza riporta che *"la presentazione dei tre preventivi di imprese tra di loro collegate non configura un'ipotesi di frode o di attività illegale, bensì una mera irregolarità, in sede di istruttoria, gli uffici della Regione avrebbero dovuto richiedere al beneficiario un'integrazione delle offerte mediante la presentazione di altri preventivi di altre ditte al fine di verificare che il prezzo offerto per l'acquisto dei macchinari fosse effettivamente il più basso.*

Pertantoviene ribadita la legittimità del "soccorso istruttorio" che come istituto è stato inciso da una profonda riforma (operata con d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114), che, nell'introdurre un procedimento di regolarizzazione obbligatoria delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38, comma 2-bis) lo ha esteso *"ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara"*.

Al soccorso istruttorio devono essere sottratti tutte quelle difformità che non possono classificarsi come mere irregolarità piuttosto come errori o carenze sostanziali, tali da rendere irricevibile o nullo (inesistente) l'atto.

Il secondo punto riguarda lo stato di buona fede del titolare della domanda.

Secondo il Tribunale *"non ha scarsa rilevanza lo stato soggettivo di buona fede dell'attore che non poteva conoscere i rapporti societari esistenti tra le imprese, ritenendo di allegare alla domanda di aiuto tre preventivi di soggetti diversi in quanto provenienti da imprese aventi ragione sociale e partiva iva differenti"*.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. lo stato di buona fede si intende quale espressione del dovere di solidarietà tra le parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra. Appare evidente che nessuna lesione vi possa essere se diversi sono i soggetti giuridici a cui si chiede il preventivo e se *in extrema ratio* si possa ricorrere al soccorso istruttorio. Nessuno scopo *contra ius* è ravvisabile, ciò in quanto, il bene giuridico tutelato non è, o meglio non è solo, l'interesse patrimoniale individuale della parte offesa (la P.A.), bensì l'interesse pubblicistico a mantenere libera la scelta dei contraenti e impregiudicata l'attività economica.

Nel confermare che deve essere comunque garantita e accertata la congruità e l'economicità della spesa e che la stessa non può essere superiore a quella indicata in sede domanda di sostegno, si dispone che gli Uffici in indirizzo, ove possibile, applichino l'istituto del *"soccorso istruttorio"* anche nell'ambito della valutazione e comparazione dei 3 preventivi, procedendo a richiedere l'opportuna integrazione documentale inerente le offerte presentate, da sottoporre successivamente ai controlli relativi alla sussistenza della condizione previste dal bando/disposizioni attuative, tra le quali anche quella relativa alla condizione di *"preventivi presentati da ditte in concorrenza"*.

Quanto sopra anche in considerazione del considerevole periodo di tempo che in molti casi è intercorso tra la presentazione della domanda di sostegno e l'istruttoria della stessa.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa sostituita a mezzo stampati sensi dell'art. 3
codel D.lgs. n° 239/19932*